

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 138 del 2 aprile 2019

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

BATTISTI

***“NORME PER LA SPERIMENTAZIONE DELLO PSICOLOGO DELLE CURE
PRIMARIE”***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE

"NORME PER LA SPERIMENTAZIONE DELLO PSICOLOGO DELLE CURE PRIMARIE"

di iniziativa del Consigliere

SARA BATTISTI



RELAZIONE

L'art. 32 della Costituzione tutela la salute dell'individuo nella sua accezione più totalizzante e, quindi, non solo come salute fisica, ma anche come salute psichica e mentale. Vi è di più. L'Organizzazione Mondiale della Sanità la definisce come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, un diritto programmatico di cui ogni Stato deve prendersi carico a ché i cittadini ne possano godere a pieno.

Da qui deriva l'esigenza, ad oggi ancora non completamente realizzata, di fornire ai cittadini anche un supporto psicologico completo, che parta dal basso e determini una diversa condizione psico-sociale.

Le necessità, negli anni, sono completamente cambiate. Nel 2018, il portale dell'AIFA ha rappresentato un dato allarmante: rispetto all'anno precedente, infatti, è aumentato dell'8% il numero di italiani a cui è stato somministrato un farmaco per combattere ansia, nevrosi, attacchi di panico e insonnia.

Nel 2017 circa 3.7 milioni di italiani hanno assunto psicofarmaci, mentre il consumo di benzodiazepine è stato di 50 dosi giornaliere ogni 1.000 abitanti.

Dati allarmanti a cui va aggiunto il sommerso, nonché il numero di persone che, pur avendone bisogno, per vergogna, decidono comunque di non farsi aiutare.

Proprio in quest'ottica, come già fatto in altre Regioni d'Italia, è importante prevedere la sperimentazione dello Psicologo di Cure Primarie, al fine di offrire un supporto psicologico alle persone e operare preventivamente rispetto a molte patologie che, con il tempo, possono arrecare danni seri e pericolosi e avere ripercussioni anche fisiche.

Nelle more della definizione dell'uscita dal Commissariamento, pertanto, e compatibilmente con le competenze attribuite al Commissario ad Acta, si prevede l'inizio della sperimentazione dello Psicologo di Cure Primarie a cui seguire attività di monitoraggio e verifica della bontà della sperimentazione al fine di iniziare un percorso che preveda tale figura in maniera definitiva.

Lo Psicologo di Cure Primarie opererà, tra gli altri casi, anche per coadiuvare le vittime in casi di violenza domestica, stalking, revenge porn; sosterrà le famiglie nei momenti di crisi; sarà un sostegno per la persona nei momenti di depressione, ansia, stress, crisi di panico; aiuterà i bambini nella fase di crescita e/o qualora vittime di bullismo o cyberbullismo; opererà nella valutazione dell'eventuale spettro autistico; offrirà un sostegno psicologico in caso di discriminazioni; opererà una prima valutazione nel caso di possibile sintomatologia psichiatrica.

Proprio per quanto concerne l'ultimo ambito, lo PdCP andrà ad operare in stretta collaborazione con gli enti già preposti, in particolare i Centri di Salute Mentale.

Lo PdCP lavorerà a stretto contatto con il medico di base, il quale gli segnalerà i casi ove sia necessario andare ad offrire un sostegno psicologico. Pertanto, in questa fase sperimentale, lo psicologo rappresenta una figura di affiancamento o di consulenza al medico di base, andando ad intercettare tutte quelle casistiche borderline nonché quelle situazioni che sul territorio non formulerebbero mai una domanda di presa in carico.

In un periodo di forte crisi economica quale quello che stiamo vivendo, inoltre, molte persone, pur nella consapevolezza del bisogno di un sostegno psicologico, scelgono di non farsi aiutare per via di situazioni finanziarie al limite che non permetterebbero una spesa simile, seppur necessaria.

Questa P.L. rappresenta un punto di partenza per una battaglia culturale che, nell'ambito dei mutati cambiamenti sociali che stiamo affrontando in questi anni, si presenta come doverosa. Andare dallo psicologo, infatti, non deve essere più visto come una fonte di imbarazzo e disagio sociale, ma deve essere paragonato ad andare a farsi visitare per una qualsiasi problematica fisica.

Dobbiamo cambiare il substrato culturale che impedisce alle persone in una situazione di disagio psichico, di essere visitati.

Pertanto, all'art.1 della presente P.L., se ne definiscono le finalità di salvaguardia della salute psico-fisca.

L'art. 2 prevede l'avvio sul territorio di un Distretto ASL della Regione della sperimentazione dello Psicologo di Cure Primarie, definendone i compiti e le attività da eseguire di concerto con il Medico di Base e con gli altri organismi presenti sul territorio quali i Centri di salute mentale; all'ultimo comma si dispone che la Giunta regionale disciplini le modalità di svolgimento della sperimentazione.

L'art. 3 istituisce l'elenco degli psicologi di cure primarie e ne definisce i requisiti per l'accesso.

L'art. 4 prevede il monitoraggio e la verifica qualitativa della sperimentazione.

L'art. 5 disciplina la clausola di salvaguarda e le disposizioni finanziarie, mentre l'art. 6 ne dispone l'entrata in vigore.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, in coerenza con l'art. 32 della Costituzione e in osservanza dell'art. 7 co.2 lett. f del proprio Statuto, tenuto conto del mutamento dei bisogni socio assistenziali dell'individuo, si pone l'obiettivo di fornire risposte alle persone che versano in uno stato di fragilità e/o indigenza, e tutela la facilità di accesso alle cure per la salvaguardia della salute psico-fisica.



Art. 2

(Sperimentazione della figura dello psicologo di cure primarie)

1. Ai fini di cui all'art. 1, e compatibilmente con le competenze attribuite al Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale, è promossa l'attivazione di progetti innovativi. Pertanto, con la presente legge, la Regione avvia la sperimentazione della figura dello psicologo di cure primarie (PdCP) sul territorio di un Distretto ASL della Regione, per un periodo di almeno 18 mesi consecutivi.
2. Lo psicologo di cure primarie opera in collaborazione con la medicina convenzionata, attraverso compiti di cura primaria e provvede alla formulazione di una ipotesi diagnostica e di una prima valutazione di sintomi e disagio nonché al vaglio dell'opportunità di assistenza psicologica. Oltre alle funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, 56 "Ordinamento della professione di psicologo", ad egli competono funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione, promozione alla salute nonché attivazione della rete sociale attraverso la messa a punto di programmi specifici.
3. Lo psicologo di cure primarie, altresì, opera di concerto con gli organismi territoriali e con i Centri di salute mentale, qualora ravveda sintomatologie di patologie psichiatriche.
- 3 La Giunta Regionale, con deliberazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina il Distretto ASL oggetto di sperimentazione, nonché la proporzione, per numero di abitanti, di PdCP che andranno ad operare sul territorio. La Giunta ne determina, altresì, il compenso – sulla base del ccnl - e i luoghi di lavoro.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 3

(Elenco degli psicologi di cure primarie)

1. Gli psicologi coinvolti nella sperimentazione sono iscritti in un apposito elenco regionale e devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea in Psicologia;
 - b) iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi del Lazio;
 - c) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.

JB



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 4

(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica sperimentale)

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1, sono effettuati dai competenti organi del Servizio Sanitario Regionale, individuati con delibera di Giunta entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.
2. Ai fini del comma 1, gli PdCP sono tenuti a trasmettere all'organo competente una relazione semestrale sull'attività di assistenza psicologica prestata.
3. L'organo competente individuato, esamina le relazioni presentate ai sensi del comma 2 al fine di verificare, controllare e valutare l'attività di assistenza psicologica.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 5

(Clausola di salvaguardia e disposizione finanziaria)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante lo stanziamento pari ad Euro, esercizio finanziario 2019, nell'ambito del programma ... denominato "...", di cui alla missione ... denominata "...", la cui copertura è garantita dal prelevamento di pari importo, esercizio finanziario 2019, dal programma ... denominato "...", di cui alla missione ... denominata "...".





CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.